



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2012
(OR. en)**

12145/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0105 (NLE)**

**ACP 118
FIN 499
PTOM 29
OC 387**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione intra-ACP

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 16.7.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che l'Unione europea
deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE
in merito alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate
del 10° Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione intra-ACP**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in merito a misure da adottare e a procedure da seguire per l'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ è stato inizialmente modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005² ed è stato modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("accordo di partenariato ACP-UE"). La seconda modifica è stata applicata provvisoriamente a decorrere dal 31 ottobre 2010.
- (2) L'articolo 15 dell'accordo di partenariato ACP-UE istituisce un Consiglio dei ministri ACP-UE dotato della facoltà di prendere decisioni conformemente all'accordo di partenariato ACP-UE.
- (3) Conformemente al punto 6 dell'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a nome del Consiglio dei ministri ACP-UE, può riassegnare fondi tra gli strumenti di cui al punto 2 di tale allegato per far fronte alle esigenze di programmazione nell'ambito di uno di essi.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

³ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

- (4) Il saldo dei fondi disponibili nell'ambito della dotazione del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) destinata alla cooperazione intra-ACP non è sufficiente per far fronte alle esigenze di programmazione evidenziate dalla revisione intermedia. È necessario trasferire alla dotazione per la cooperazione intra-ACP un importo di 195 000 000 EUR proveniente dalle risorse non assegnate del 10° FES per consentire il finanziamento di azioni fondate sulle attuali priorità dell'Unione europea e degli Stati ACP, compresa una ricostituzione del Fondo per la pace in Africa nella misura di 100 000 000 EUR.
- (5) L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° FES a favore della dotazione destinata alla cooperazione intra-ACP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di sviluppo, alla cooperazione intra-ACP si basa sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità del progetto di decisione senza che occorra modificare la presente decisione.

Articolo 2

Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali per far fronte alle sfide in materia di sicurezza in tutta l'Africa, dalla riassegnazione finanziaria di 195 000 000 EUR, 100 000 000 EUR sono destinati al Fondo per la pace in Africa.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a , il

Per il Consiglio
Il presidente

Progetto di

**DECISIONE N. .../2012
DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE**

del ...

**relativa alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di
sviluppo alla cooperazione intra-ACP**

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005² e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("l'accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare il punto 6 dell'allegato I ter,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

³ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

considerando quanto segue:

- (1) Il saldo della dotazione intra-ACP del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) non è sufficiente per far fronte alle esigenze di programmazione evidenziate dalla revisione intermedia della strategia intra-ACP del 10° FES.
- (2) Occorre alimentare il Fondo per la Pace in Africa per continuare a fornire una risposta rapida ed efficace a situazioni di conflitti violenti in Africa.
- (3) Per consentire il finanziamento delle priorità dell'UE e degli Stati ACP, l'importo necessario dovrebbe essere trasferito dalle risorse non assegnate del 10° FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP.
- (4) È opportuno che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti senza indugio la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Cooperazione intra-ACP

Un importo di 195 000 000 EUR è trasferito dalle risorse non assegnate del 10° FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP, conformemente agli obiettivi di cui agli articoli 11, 28, 29 e 30 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 2
Richieste di finanziamento

Conformemente all'articolo 12 ter, lettera a), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE chiede alla Commissione di finanziare le attività proposte, rispettivamente, dall'UE e dal gruppo degli Stati ACP e in particolare di fornire un finanziamento supplementare al Fondo per la pace in Africa per un importo complessivo di 100 000 000 EUR, al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali per far fronte alle sfide in materia di sicurezza in tutta l'Africa.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
